

Giurisprudenza

Risarcimento del danno

Responsabilità dei maestri

Danno da autolesione dell'allievo (minore) di una scuola di sci

CASSAZIONE CIVILE, sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3612, Pres. Finocchiaro - Est. Vivaldi - P.M. Celentano - Ric. R.C. c. B.A.

Nel caso di danno alla persona subito dall'allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2013, n. 11143, in questa <i>Rivista</i> , 2014, 605; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2559 in <i>Dir. e Fiscalità assicur.</i> , 2013, fasc. 1, 71; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067 in <i>Giust. Civ.</i> , 2011, 12, 2931; Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, in questa <i>Rivista</i> , 2003, 46.
Difforme	Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135 in <i>Giur. it.</i> , 2000, 507; Cass. civ., sez. un., 11 agosto 1997, n. 7454, in questa <i>Rivista</i> , 1998, 260; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1995, n. 5268, in <i>Giust. civ. Mass.</i> , 1995, 996.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. - in specie violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la responsabilità contrattuale, l'adempimento delle obbligazioni e la ripartizione degli oneri probatori tra debitore e creditore.

I quesiti posti in relazione al motivo sono i seguenti: "Se nell'ambito di un rapporto contrattuale, in particolare nell'ambito di un contratto di insegnamento/avviamento alla pratica sportiva, incomba sul debitore/maestro/scuola ex artt. 1176, 1218 e 2697 c.c., l'onere della prova di avere adempiuto le prestazioni di istruzione/custodia/vigilanza.

Se, in difetto di tale prova e della prova da parte del debitore dell'impossibilità di farlo per causa a lui non imputabile, debba affermarsi che egli "è tenuto al risarcimento dei danni" che il creditore /allievo ha procurato a se stesso.

Se il creditore/allievo possa limitarsi a provare l'esistenza del contratto e del danno, allegando altresì l'inadempimento altrui".

I quesiti sono correttamente posti.

Il caso in esame riguarda un incidente subito da un minore, verificatosi durante una lezione di sci collettivo.

Sul punto è di tutta evidenza che l'affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni - il che concretizza la ricorrenza di un contratto - comporti a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l'incolumità.

Ed è anche ovvio che, per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute.

Sulla base di tali dati, da un lato, sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall'allievo; dall'altro che, essendo una caduta altamente probabile - tale quindi da essere considerata come un rischio accettato - delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.

Si tratterà, invece, di stabilire se la scuola, ed il maestro abbiano adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo, tenuto, in ogni caso conto delle peculiarità dell'oggetto del contratto (v. anche Cass. 3.2.2011 n. 2559).

Il problema è quello della distribuzione degli oneri probatori se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per salvaguardare la sicurezza (relativa)

dell'allievo, con la conseguenza che l'incidente non possa essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba l'allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare l'inadempimento della scuola.

Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. (Cass. 3.3.2010 n. 5067; nello stesso senso Cass. 20.4.2010 n. 9325).

Su tale base, quindi, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Ed anche nell'ipotesi in cui sia dedotto, non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando, ancora una volta, sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (S.U. 30.10.2001, n. 13533).

Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante assume, quindi, uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass. 3.3.2010 n. 5067; Cass. 18.11.2005 n. 24456).

L'errore della corte d'appello consiste, dunque, nell'aver ritenuto che dell'inadempimento dovesse dar prova il creditore della prestazione, e che si tratti di responsabilità *ex art. 2043 c.c.*, il cui onere probatorio grava integralmente sul danneggiato (pag. 10 sent.).

Ma, una tale conclusione, nella specie, non può condurre all'accoglimento del ricorso.

Vero è, infatti, che trattandosi di responsabilità contrattuale, spetta alla scuola provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile.

Nulla, però, impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo di presunzioni.

Anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato al contesto.

Solo se la prova manchi e la causa della caduta resti ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente, e non del creditore della prestazione (in questo senso Cass. 3.2.2011 n. 2559).

Ma, nel caso in esame, è rimasto accertato che la causa della caduta del minore risiede in ciò che il minore "ha perso l'equilibrio cadendo indietro e si è sostanzialmente seduto sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero scattare ed aprirsi" (pag. 12 della sentenza).

Ciò che vale ad escludere le responsabilità ipotizzate.

In questo caso, infatti, la causa della caduta non è rimasta ignota, ma ha trovato la sua ragione giustificatrice in una sequenza causale (quella di essersi adagiato...sugli sci) non imputabile, né alla scuola di sci, né al maestro. Così corretta la motivazione, la sentenza va confermata, con il conseguente rigetto del ricorso.

...*Omissis*...

Il commento di Corinna Daini

Ancora una volta la Corte di cassazione torna ad occuparsi della tematica della responsabilità civile degli insegnanti in caso di autolesione dell'allievo, con riferimento, nel caso concreto, all'incidente subito da un minore durante una lezione di sci. Non vi è dubbio, precisa la Corte, che l'affidamento del minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni, concretizza nella sostanza un contratto, e comporta pertanto, a carico della stessa, l'assunzione di precisi obblighi di protezione volti a garantirne l'incolumità. Così, in linea con l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dovrà applicarsi al caso di specie il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., e la responsabilità dell'insegnante potrà essere negata solo ove si provi che il danno sia imputabile a caso fortuito, nonostante l'assolvimento da parte del precettore dei doveri di vigilanza e sorveglianza, nonché l'adozione, da parte sua, di tutte le misure organizzative idonee ad evitare situazioni di pericolo.

Giurisprudenza

Risarcimento del danno

Il caso

Durante una lezione di sci di gruppo un allievo minorenni cade riportando la frattura della tibia sinistra. I genitori del minore agiscono in giudizio, nei confronti della scuola di sci e dell'insegnante, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio figlio.

La pretesa risarcitoria degli attori, formulata adducendo l'inadempimento dei doveri di vigilanza da parte dei convenuti, viene respinta sia in primo grado che in appello per mancanza di prova dell'inadempimento, il cui onere, secondo i Giudicanti, doveva porsi interamente in capo al danneggiato.

I giudici di legittimità, con la sentenza in esame, censurano il ragionamento della Corte di Appello, ritenendo erroneo l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità aquiliana, sostenendo, al contrario, che il caso di specie integrerebbe un'ipotesi di responsabilità contrattuale, con il conseguente differente riparto degli oneri probatori.

Nonostante la suddetta censura, la Corte, corretta la motivazione, conferma la sentenza d'appello ritenendo provato, a mezzo di presunzioni, che l'evento auto-lesivo sia da imputarsi al fortuito, così da escludere le responsabilità ipotizzate in capo ai convenuti.

La responsabilità dei precettori e dei maestri e il danno da autolesione

Nell'affrontare la tematica della responsabilità civile dei precettori e dei maestri è imprescindibile il richiamo all'art. 2048, comma 2, c.c., che pone in capo a tali soggetti una presunzione di colpa in vigilando per il fatto illecito del minore, superabile

esclusivamente con la prova di non aver potuto evitare il danno poiché imprevedibile (1).

Tale norma ha posto molteplici problemi interpretativi, con riferimento, tra l'altro, e per ciò che interessa, al regime di responsabilità degli insegnanti in caso di autolesione dell'allievo, dando vita ad un fervente dibattito giurisprudenziale e dottrinale che ha visto fronteggiarsi a lungo due contrapposti orientamenti interpretativi.

Un primo indirizzo ha ritenuto applicabile l'art. 2048, comma 2, c.c. anche al caso di danno autocagionato dall'allievo nel tempo in cui era sottoposto alla vigilanza del precettore, sulla base dell'assunto per cui la responsabilità dell'insegnante nasce dalla presunzione del negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza, e può pertanto ben riguardare, qualora si tratti di alunno minore, anche il danno da esso autoprocuratosi, salva in ogni caso la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto (2).

Un diverso filone interpretativo ha invece fortemente osteggiato l'applicabilità dell'art. 2048 c.c. ai casi di autolesione dell'alunno, ritenendolo operante limitatamente alle fattispecie in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, e ciò sulla base del tenore letterale del comma 2 del citato articolo («fatto illecito dell'allievo»), nonché del rilievo per cui «la prova liberatoria, prevista dal comma 3 di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si è autoprocurato il pregiudizio» (3).

La diatriba è stata risolta nel 2002 dalle Sezioni Unite che sono intervenute, nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, a comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale e dottrinale, pronunciandosi a favore dell'orientamento più restrittivo. La sentenza n. 9346 del 2002 (4) infatti, sancisce

(1) Con il termine "precettori", termine riconosciuto universalmente come arcaico dalla dottrina, si suole indicare oltre la categoria degli insegnanti anche la categoria di tutti quei soggetti che, pur non essendo insegnanti in senso proprio, esercitano in concreto un'attività di insegnamento che implica una sorta di vigilanza.

Con riferimento all'estensione della nozione di "precettore" all'istruttore sportivo, e quindi anche maestro di sci, *ex multis*: Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2000, n. 6866, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1109; in dottrina, F. Moncalvo, *Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, in *Resp. Civ. prev.*, 2006, 1839.

(2) In tal senso: Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 1972, n. 260, in *Foro It.*, 1972, I, 3522; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1995, n. 8390, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 1458; Cass. civ., sez. un., 11 agosto 1997, n. 7454, in questa *Rivista*, 1998, 260, con nota di M. Rossetti, *La P.A. risponde del danno causato dall'allunno a sé medesimo*; in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 1071, con nota di R. Settesoldi, *La responsabilità civile degli insegnanti statali: l'obiter dictum delle sezioni unite segna definitivamente il tramonto*

della presunzione di colpa prevista dall'art. 2048, comma 2, c.c. Nello stesso senso: Cass. civ., sez. un., 26 giugno 1998, n. 6331, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 1401. In dottrina, *ex multis*, C.M. Bianca, *La responsabilità*, in *Diritto Civile*, V, Milano, 1994, 701.

(3) Cass. civ., 10 luglio 1958, n. 2485, in *Rep. Foro It.*, 1958, 996; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 1995, n. 5268, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 996; Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135, in *Giur. it.*, 2000, 507, per cui: «Qualora il personale scolastico venga meno all'obbligo di vigilare sull'incolumità dei minori ad esso affidati durante l'orario di scuola (comprensivo degli intervalli di ricreazione) l'ente scolastico (e, per esso, il Ministero della p.i.) è responsabile per il fatto illecito occorso all'allievo, ai sensi dell'art. 2043 c.c.» In dottrina, *ex multis*, M. Franzoni, *Illecito dello scolaro e responsabilità del maestro elementare*, nota a Cass. Civ. 24 febbraio 1997, n. 1683, in questa *Rivista*, 1997, 454.

(4) Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346, in questa *Rivista*, 2003, 46, con nota di A. Lanotte, *Condotta autolesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante*; in *Foro it.*, 2002, 2635,

la non applicabilità dell'art. 2048 c.c. ai casi di danno cagionato dall'allievo a se stesso assumendo che la presunzione di colpa stabilita nei confronti di coloro che sono tenuti alla sorveglianza dell'incapace operi solo nel caso di danno cagionato ad un terzo, poiché, al contrario, si avrebbe una radicale alterazione della struttura della norma. Quest'ultima infatti delinerebbe una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, poiché il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di *culpa in vigilando*; nel caso di autolesione invece, il maestro sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva (5).

Responsabilità contrattuale del precettore e della scuola ed onere della prova

Con la citata sentenza del 2002, peraltro, la Corte non si limita a dirimere il contrasto in merito all'applicazione dell'art. 2048 c.c., ma specifica che il precettore può essere in ogni caso ritenuto responsabile del danno subito dall'alunno, ove si provi la colpevole violazione dell'obbligo di vigilanza, non in virtù dell'art. 2043 c.c., bensì dell'art. 1218 c.c., riconducendo così il rapporto tra insegnante ed allievo allo schema contrattuale.

Secondo tale ricostruzione, con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dell'alunno alla scuola si instaura un vincolo negoziale con l'istituto scolastico da cui

sorge, in capo agli insegnanti, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo, anche al fine di evitare che egli procuri danno a se stesso durante il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica (6). Parallelamente, con riferimento al precettore, nasce, per «contatto sociale» (7), un rapporto giuridico nell'ambito del quale lo stesso assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (8).

In merito a tale posizione delle Sezioni Unite non sono mancate critiche da parte della dottrina, che ha rilevato come, abbracciando tale interpretazione, si giungerebbe al risultato paradossale per cui se un minore riceve un danno da un compagno di classe, la responsabilità del precettore è extracontrattuale; se, invece, lo stesso minore si auto-procura un danno, la responsabilità del precettore è contrattuale. Così facendo, la natura contrattuale od extracontrattuale della responsabilità viene ricollegata alle modalità di verifica del danno, e non al rapporto instauratosi tra le parti, come sarebbe invece corretto, poiché in entrambi i casi l'affidamento nella capacità e nella professionalità del precettore è identico (9).

Quanto sopra ha importanti risvolti sul piano probatorio, poiché, se di responsabilità contrattuale si tratta, l'attore, per ottenere il risarcimento, ha l'onere di provare esclusivamente che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, mentre spetterà ai convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa a loro non imputabile.

A ben guardare, l'inquadramento contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico sembra

con nota di F. Di Ciommo, *La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da sé: verso il ridimensionamento dell'art. 2048 c.c.*; in *Resp. civ. prev.*, 2002, 1012, con nota di G. Facci, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, 264, con nota di R. Barbanera, *In tema di responsabilità degli insegnanti statali*.

(5) Estendendo così all'art. 2048 c.c. l'interpretazione giurisprudenziale già consolidata per l'art. 2047 c.c., il cui ambito di applicabilità è circoscritto alle sole ipotesi di danni cagionati a terzi.

(6) Ciò in contrapposizione all'orientamento più risalente, per cui l'accettazione dell'iscrizione alla scuola pubblica costituisce un atto amministrativo non negoziale della P.A., v. *ex multis*: Cass. Civ., sez. un., 9 aprile 1973, n. 997, in *Resp. civ. prev.*, 1973, 262; P. Virga, *Diritto amministrativo*, Milano, 1999, 20.

(7) Sulla teoria del "contatto sociale", *ex multis*: A. Parziale, *La responsabilità dell'insegnante per danno autocagionato dall'allievo tra "contatto sociale" e causa ignota*, in questa *Rivista*, 2014, 6, 606; B. Tripodi, *Condotta autolesiva dell'allievo e responsabilità contrattuale della scuola di sci*, nota a Cass. civ.,

sez. III, 11 giugno 2012, n. 9437, in questa *Rivista*, 2013, 169; C. Castronovo, *La relazione come categoria essenziale dell'obbligazione e della responsabilità contrattuale*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, 1, 55; E. Navarretta, *L'adempimento dell'obbligazione del fatto altrui e la responsabilità del medico*, in *Resp. civ. prev.*, 2011, 1453; P.F. Dagasso, *La responsabilità del maestro di sci tra onere della prova e contatto sociale*, nota a Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2559, in *Dir. e Fiscalità assicur.*, 2013, 71.

(8) *Ex multis*: Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22752, in *Dir. e Giust.*, 2013; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2010, n. 9325, in *Giust. Civ. Mass.*, 2010, 569; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067, in *Giust. Civ.*, 2011, 2931, con nota di M. Cocuccio, *Responsabilità dell'insegnante per mancata protezione del minore*.

(9) A. Parziale, *La responsabilità dell'insegnante per danno autocagionato dall'allievo tra "contatto sociale" e causa ignota*, cit.; G. Facci, *Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale*, cit., 1022; T. Perna, *Il debole confine tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale: il "contatto sociale" in ambito scolastico* in questa *Rivista*, 2006, 1084, nota a Cass. civ., Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456.

Giurisprudenza

Risarcimento del danno

ispirarsi ad esigenze di alleggerimento dell'onere della prova del danneggiato, atteso che l'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., è sostanzialmente equivalente a quello ex art. 2048 c.c. (10).

La non operatività dell'art. 2048 c.c. in caso di danno da autolesione dell'allievo viene "controbilanciata" dalla riconduzione della responsabilità in ambito contrattuale: pur non potendo disporre della presunzione di cui al citato articolo, il minore potrà richiedere il risarcimento del danno sul semplice presupposto che lo stesso si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sottraendosi ai più pregnanti oneri probatori di cui all'art. 2043 c.c. (11).

Se così è, la responsabilità dell'insegnante potrà essere negata solo ove si provi che il danno si sia verificato in conseguenza di una azione non prevedibile e repentina, nonostante l'assolvimento da parte del precettore dei doveri di vigilanza e sorveglianza, nonché l'adozione, da parte sua, di tutte le misure organizzative idonee ad evitare situazioni di pericolo (12).

La responsabilità del maestro di sci

La sentenza in esame si conforma all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ritenendo che l'affidamento di un minore ad una scuola di sci affinché gli vengano impartite lezioni concrete, con tutta evidenza, un contratto dal quale scaturiscono precisi obblighi di protezione volti a garantire l'incolumità degli allievi.

In applicazione dei principi di cui all'art. 1218 c.c. pertanto, l'allievo che agisce per il risarcimento del danno dovrà provare esclusivamente la fonte del suo diritto, ed allegare la circostanza dell'adempimento del maestro di sci. Quest'ultimo, per contro, dovrà provare il fatto estintivo dell'altrui diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero, nel caso di specie, dall'aver adempiuto all'ob-

bligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell'allievo, anche al fine di evitare che lo stesso si auto procurasse un danno.

Nel valutare la responsabilità del maestro di sci occorre, precisa la Corte, in primo luogo, valutare la peculiarità dell'oggetto del contratto, nel caso di specie l'attività sciistica, tenendo presente che, per l'intrinseca natura di tale attività, è possibile, nonostante le cautele approntate dal maestro, che l'allievo possa incorrere in cadute (13). Sulla base di ciò, sarebbe erroneo: da un lato, affermare la responsabilità della scuola per il solo fatto della caduta; dall'altro, ritenere che, essendo la caduta altamente probabile, la scuola non debba mai rispondere delle lesioni subite (14). Si tratterà, piuttosto, di stabilire se la scuola ed il maestro abbiano adempiuto alle obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che il suddetto dovere di vigilanza si pone in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturità degli allievi, per cui con l'avvicinarsi di costoro all'età del pieno discernimento, tale obbligo dei precettori assume un contenuto più sfumato (15). La prova di non aver potuto impedire il fatto si sostanzia quindi nella dimostrazione di aver esercitato una sorveglianza adeguata all'età e alla maturità dell'allievo, che richiede anche la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo (16).

Con particolare riferimento all'attività sciistica, peraltro, il maestro di sci è gravato da una specifica responsabilità professionale, derivante appunto dalle peculiarità della disciplina, che pone in capo all'istruttore specifici standard di condotta (17).

Si tratta di "obblighi di protezione" derivanti dal dovere di vigilanza gravante sui precettori e i maestri, responsabili per i fatti illeciti commessi dai propri allievi, nonché per i danni che gli stessi al-

(10) *Ex multis*: Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2010 n. 9325, cit.; Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8067, in *Giust. civ. Mass.* 2007, 7.

(11) In senso critico: A. Parziale, *La responsabilità dell'insegnante per danno autocagionato dall'allievo tra "contatto sociale" e causa ignota*, cit., per cui «in realtà la normativa codicistica in materia di fatti illeciti fornisce tutti gli strumenti necessari per ricostruire ordinatamente la responsabilità civile dell'insegnante, senza dover scomodare forzature contrattualizzanti o riferimenti a concetti creativi come quello di contatto sociale».

(12) In tal senso, Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2001, n. 5668, in *Giust. civ. Mass.* 2001, 811; Cass. civ., sez. III, 21 agosto 1997, n. 7821, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1467.

(13) Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2559, cit.

(14) Nello stesso senso: C. Ulessi, *La responsabilità della*

scuola di sci: obblighi di protezione e onere della prova, in *Resp. civ.*, 2012, 524, nota a Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2559, cit.

(15) M. Cocuccio, *Responsabilità dell'insegnante per mancata protezione del minore*, cit.; Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937, in *Vita not.*, 1994, 228; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1995, n. 2463, in questa *Rivista*, 1995, I, 2093, con nota di L. Casini, *Una decisione innovativa della Cassazione sulla responsabilità degli insegnanti*.

(16) Cass. civ. 18 aprile 2001, n. 5668, in *Riv. giur. scuola*, 2003, 320.

(17) V. Beghini, *Aspetti generali della responsabilità negli incidenti sugli sci*, in questa *Rivista*, 2000, 901; Ambrosio-Bona, *Responsabilità dei maestri di sci*, in questa *Rivista*, 2000, 905.

lievi si siano auto-procurati nel tempo in cui erano sottoposti alla loro vigilanza (18).

È necessario quindi che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto.

In buona sostanza, il creditore dovrà fornire la prova del suo diritto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore potrà liberarsi dalla responsabilità solo provando che l'evento dannoso è derivato da una causa a lui estranea, causa che, però, dovrà essere identificata in positivo, così che se essa non venga individuata, il creditore dovrà considerarsi responsabile (19).

La scuola, in definitiva, dovrà provare, anche a mezzo di presunzioni, che le lesioni sono derivate

da un fatto ad essa non imputabile, e solo ove tale prova manchi, e la causa dell'infortunio dell'allievo resti ignota (20) la responsabilità dell'infortunio potrà imputarsi alla scuola ed al maestro di sci.

Ebbene, sulla base del suddetto ragionamento, la Cassazione, corretta la motivazione addotta dalla Corte di Appello, che aveva errato nell'inquadrare la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c., conferma la decisione nel merito, ritenendo provato, sulla base di presunzioni, che il sinistro occorso fosse imputabile a caso fortuito, ovvero alla circostanza per cui l'allievo aveva perso l'equilibrio, cadendo indietro e sedendosi sulle code degli sci, senza che gli attacchi di sicurezza potessero aprirsi.

(18) C. Ulessi, *La responsabilità della scuola di sci: obblighi di protezione e onere della prova*, cit.; B. Tripodi, *Condotta autolesiva dell'allievo e responsabilità contrattuale della scuola di sci*, cit.; M. Foglia, *Danno cagionato dall'allievo a se stesso: il problema del regime della prova*, in questa *Rivista*, 2012, 889, nota a Tribunale di Treviso, sez. di Castelfranco Veneto, 18 gennaio 2012.

(19) R. Savoia, *Il bimbo si fa male durante la lezione di sci?*

Risponde la scuola, in *Dir. e Giust.*, 2012, 562, nota a Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2012, n. 9437. Per un approfondimento sulle diverse elaborazioni ermeneutiche in materia di responsabilità contrattuale, con particolare riferimento ai risvolti in ambito probatorio vedi A. Parziale, *La responsabilità dell'insegnante per danno autocagionato dall'allievo tra "contatto sociale" e causa ignota*, cit.

(20) Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2011, n. 2559, cit.